



**COMUNE DI ARENZANO**  
*Provincia di Genova*

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE  
FORNITURE ED I SERVIZI DA  
ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE  
DEL COMUNE DI ARENZANO**

**(Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006)**

**Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 111 del 15 Maggio 2007**



## **INDICE**

Premessa

Quadro normativo di riferimento

Art. 1 - Finalità del regolamento

Art. 2 - Categorie di lavoro e definizioni

Art. 3 - I lavori, le forniture ed i servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art 57 del D. Lgs. n° 163/2006

Art. 4 - Le forniture di beni e servizi

Art. 5 - Divieto di frazionamento

Art. 6 - Forma del contratto

Art. 7 - Lavori d'urgenza

Art. 8 - Esigenze di somma urgenza

Art. 9 - Perizia suppletiva e di variante per maggiori spese

Art. 10 - Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia

Art. 11 - Anticipo fondi

Art. 12 - Requisiti, titoli preferenziali e garanzie

Art. 13 - Subappalto

Art. 14 - Regolare esecuzione

Art. 15 - Collaudo dei lavori

Art. 16 - Inadempimenti di contratti per cottimo

Art. 17 - I servizi di progettazione

Art. 18 - Contratti di servizi esclusi

Art. 19 - Appalti riservati

Art. 20 - Rapporti con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 21 - Clausole finali

## Premessa

Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice Unico degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quadro normativo relativo all'esecuzione di lavori pubblici e' stato formalmente rivoluzionato in ragione di una semplificazione del quadro legislativo che ha visto l'abrogazione di molte leggi i cui contenuti sono però stati trasposti tout - cour nel Nuovo Codice.

## Quadro normativo di riferimento

Viene di seguito riportato l'art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" relativo alle norme abrogate con l'entrata in vigore del Codice Unico degli Appalti:

### Art. 256 Disposizioni abrogate

1. A decorrere dall' entrata in vigore del presente Codice , sono o restano abrogati:

- gli artt. 326,329,340,341,345 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- l'art. 14 della Legge 28 settembre 1942, n. 1140 e l'art. 24 del Regolamento approvato con R.D. 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 8 agosto 1977, n. 584;
- l'art. 5, commi 4) e 5) e l'art. 32 della Legge 3 Gennaio 1978, n. 1;
- gli artt. 12 e 17 della Legge 10 Dicembre 1981, n. 741;
- l'art. 33 della Legge 28 Febbraio 1986, n. 41;
- la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art.4;
- gli artt. 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- gli artt. 17, commi 1) e 2), 18, 19, commi 3) e 4), 20 della legge 9 marzo 1990, n. 55;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
- l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
- l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
- l'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge 109/94;
- l'articolo 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
- il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- l'articolo 5, comma 1-ter del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
- l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
- il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
- gli artt. 3,4,5,6 e 7, comma 6), 10,16, comma 3), 55,57,59,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87, comma 2), 88, comma 1), 89, comma 3), 91, comma 4), 91, commi 1), 2) e 5), 93,94,95, commi 1) e 2), 149,150,151 del DPR 21 dicembre 1999, 554;
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'articolo 6, comma 1) della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- la legge 7 novembre 2000, n. 327;

- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
  - il decreto 2 dicembre 2000, n. 398, tranne l'articolo 10, commi 1),2),4),5) e 6) e tranne la tariffa allegata;
  - gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
  - l'articolo 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166;
  - il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
  - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
  - l'articolo 5, commi da 1) a 13) e commi 16-septies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
  - gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
  - l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
  - l'articolo 1, comma 2), del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
  - l'articolo 14-vicies ter, comma 1), lettera c), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole " i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e";
  - il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
  - il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante " finanza di progetto-disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore;
  - l'articolo 1, commi 70), 71) e 207) della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
2. In relazione all'art. 141, comma 4) ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 166;
  3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli di cui all'art. 245;
  4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
    - Gli articoli 337,338,342,343,344,348,351,352,353,354,355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
    - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
    - il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
    - il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
    - il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
    - il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
    - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa";
  5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

## Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e nonché dai relativi regolamenti d'applicazione; nei casi opportuni, esso si conforma ad alcuni dei più importanti pronunciamenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con l'obiettivo di rendere quanto più possibile univoca l'applicazione di una disciplina che si presta, anche in relazione al complesso quadro normativo giurisprudenziale, a molteplici modalità d'utilizzo ed interpretazione.
2. Il presente documento, inoltre, evidenzia i requisiti ambientali e gli indirizzi di carattere ambientale che devono essere applicati in sede di appalti, acquisti e di progettazione che vengono approfonditi nell'ALLEGATO A al presente regolamento. Tutti gli interventi di interesse della Pubblica



Amministrazione, anche nelle forme indirette cioè di responsabilità delle Società partecipate, devono rigorosamente ed obbligatoriamente osservare il principio della tutela dell'ambiente pianificando, attuando e verificando che le attività siano costantemente compatibili con le normative ambientali vigenti e che il "prodotto" (inteso come progetto o come struttura o come bene e/o materiale di consumo) sia sempre ambientalmente sostenibile, con obiettivo il principio del miglioramento ambientale continuo, requisito necessario per la migliore qualità di vita.

3. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le provviste ed i servizi, da eseguirsi in economia da parte dei Servizi comunali, per importi inferiori a:

per lavori (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 – art. 125, comma 5, 6 lett. b), 8, art. 124):

- 40.000,00 Euro ai sensi dell'art. 125, comma 8) del D. Lgs. 163/2006 e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- 50.000,00 Euro ai sensi dell'art. 125, comma 5) del D. Lgs. 163/2006 e' consentita l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
- 100.000,00 Euro ai sensi dell'art. 125, comma 6), lett. b) e' consentita l'esecuzione in economia di lavori di manutenzione di opere ed impianti, ;
- 200.000,00 Euro ai sensi dell'art. 125, comma 6) lett. a) e' consentita la manutenzione e riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli art. 55, 121 e 122 del D. Lgs 163/2006;
- 300.000,00 in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi di cui all'art. 198 del D. Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici ed ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici.

In ogni caso è consentita l'esecuzione di lavori in economia, sulla base dei dispositivi di cui all'art. 125, comma 5 ) e 6) del D. Lgs. 163/2006, per:

- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessità e urgenza di completare i lavori.

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino a 200.000,00 Euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi e forniture (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 – art. 28, comma 1 lett. b) e dell'art. 125, comma 9) e 11):

- 20.000,00 Euro ai sensi dell'art. 125, comma 11) del D. Lgs. 163/2006 e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e/o del Responsabile del Servizio;
- 211.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 9) e 11) del D. Lgs. 163/2006 e' consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti dei limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento della Civica Amministrazione, con riguardo alle specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
3. prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
4. l'urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Per servizi di ingegneria (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 – art. 91, comma 2; dell'art. 125, comma 11; dell'art. 57, comma 6; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 Marzo 2005, n. 954; Determinazione Autorità per la Vigilanza LL.PP. n. 1/2006):

- 20.000,00 Euro ai sensi dell'art. 125, comma 11) del D. Lgs. 163/2006 e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e/o del Responsabile del Servizio;
  - 100.000,00 Euro a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Arenzano. La consultazione dovrà avvenire con almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di soggetti economici predisposti dalla Civica Amministrazione.
4. I Servizi Comunali possono eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente Regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i relativi capitoli di spesa e nei limiti individuati dalla Giunta Comunali.
  5. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori di cui all'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai sensi dell'art. 88, comma 3) del DPR 554/1999;

6. I lavori, che rientrano nella categorie generali cui al successivo art. 2, per i quali in sede di programmazione annuale e' stata indicata la sola "stima sommaria dei costi" ovvero approntato uno "studio di fattibilità" che individui, anche cumulativamente, le caratteristiche e la tipologia degli interventi (es.: manutenzione straordinaria strade urbane) e per i quali, ai sensi dell'art. 4, comma 4), DM Tesoro 7 gennaio 1998 e s.m.i. e' stato contratto un unico strumento di finanziamento (mutuo, ecc....) sono realizzabili in economia previa determinazione o deliberazione a contrarre che ne approvi il progetto o la relativa perizia, secondo le modalità di cui al successivo art. 3.
7. Fatta eccezione dei casi su esposti, la procedura negoziata senza indizione di gara (affidamento diretto) e' regolamentata dall'art. 221 del D. Lgs. 163/2006 di seguito riportato.

Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, e' possibile ricorrere a una procedura senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

- a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
- b) quando un appalto destinato a solo scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
- c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'Amministrazione Comunale i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indicazione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'Amministrazione Comunale;
- e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'Amministrazione Comunale ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche spropositate;
- f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per impreviste all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale; quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dell'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, oppure , quando tali lavori o servizi complementari, pur separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano tempestivamente necessari al suo perfezionamento;
- g) nel caso di appalto di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dall'Amministrazione all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi ad un progetto base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di un a gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'Amministrazione tiene conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
- h) quando si tratta di forniture quotate ed acquistate in una borsa di materie prime;
- i) per gli appalti da aggiudicare in base ad un accordo quadro, purché sia stato aggiudicato nel rispetto dell'art. 222 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- j) per gli acquisti di opportunità, quando e' possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
- l) quando l'appalto di servizi consegue ad un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso, in tale caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

## Art. 2 - Categorie di lavoro e definizioni

1. *Categorie.* Ai sensi dell'art. 125, comma 6) e dell'art. 198 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione e riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D. Lgs. 163/2006;
- b) la manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia in sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori pubblici concernenti i beni immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei Beni Architettonici e Ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici di importo non superiore a 300.000,00 Euro.

### 2. *Definizioni.*

Fornitura: e' definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

Fornitura in opera: e' definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera;

Servizio: e' definita servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme di mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

Lavoro: e' definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include l'acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di mano d'opera e quanto altro necessario per assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

Manutenzione: e' definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di

conservare e mantenere in buono stato beni immobili ed immobili.

Manutenzione ordinaria: ai sensi del DPR 380/2001, art. 3, comma 1) lett. a), sono definiti interventi di “manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

Manutenzione straordinaria: ai sensi del DPR 380/2001, art. 3, comma 1) lett. b), sono definiti interventi di “manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Lavori di somma urgenza: i lavori di “*somma urgenza*” di cui ai successivi artt. 7 e 8 del presente Regolamento, sono regolamentati dagli artt. 146 e 147 del DPR 554/1999, la loro realizzazione e’ subordinata alla redazione del “*verbale*” compilato dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico all’uopo incaricato. Il verbale e’ trasmesso con perizia estimativa alla Giunta Comunale che con deliberazione provvede alla copertura della spesa ed all’autorizzazione dei lavori, in via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie d’intervento:

- Prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- Riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate o gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti; ecc.....;
- Manutenzione delle strade comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l’installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, ecc.....;
- Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune di Arenzano o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- Manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi con la convenzione con l’attuale gestore del servizio idrico - integrato; manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- Manutenzione del cimitero comunale;
- Lavori da eseguirsi d’ufficio, carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti e/o Responsabili di Servizio; interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- Qualsiasi altro intervento comunque teso a garantire la pubblica incolumità;

nonché la provvista dei materiali occorrenti per l’esecuzione e la realizzazione delle opere di cui alle lettere precedenti.

### **Art. 3 - I lavori , le forniture ed i servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57 del D. Lgs. n° 163/2006**

1. *Procedure.* Per l’attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia diretta prevedibili, quindi già inseriti nell’elenco allegato al Programma Annuale dei



LL.PP. per l'annualità corrente, si procede mediante adozione della determinazione a contrarre, mentre per i lavori, forniture e servizi in economia non preventivabili, si procede con determinazione dirigenziale, ovvero determinazione del Responsabile del Servizio, previa deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) rimangono di esclusiva competenza dirigenziale, ovvero del Responsabile del Servizio, tutti gli atti connessi e conseguenti.

2. *L'oggetto del contratto.* Nella determinazione a contrarre, ovvero nel decreto o nella deliberazione, si stabilisce motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
  - a) la fornitura di beni e servizi;
  - b) la sola esecuzione dei lavori;
  - c) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.
3. *La determinazione a contrarre.* Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 163/2006 la determinazione a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il Regolamento. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto relativo a lavori e/o forniture di cui al precedente art. 2 possono essere comprese voci di elenco prezzi e/o nuovi prezzi formulati secondo le modalità riportate al successivo comma 4).
4. *I prezzi delle prestazioni.* Dove non diversamente specificato per l'elenco prezzi unitari posto a riferimento delle lavorazioni e delle forniture si farà riferimento al prontuario informativo dei prezzi relativi alle opere ed alle forniture approvato dalla Regione Liguria vigente alla data di emissione del provvedimento (determinazione), ovvero, per lavorazioni in esso non ricomprese ad altri prontuari approvati dagli organismi amministrativi nazionali (es. Soprintendenza) e dalle Regioni d'Italia si procederà all'emissione della determinazione dirigenziale, ovvero del Responsabile del Servizio, di approvazione dei nuovi prezzi o del relativo verbale di concordamento (per i lavori in corso di esecuzione).
5. *Limiti.* Nei limiti di cui al precedente art. 1, per l'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - In amministrazione diretta;
  - Per cottimo con scelta del contraente mediante affidamento diretto;
  - Per cottimo con scelta del contraente mediante indagine di mercato;
6. *Lavori in economia diretta.* Sono i lavori, le forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguite dal personale del Comune di Arenzano o di altri enti e/o società ad esso convenzionate e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o di altri enti e/o società ad esso convenzionate; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.

Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del Servizio organizza ed esegue per mezzo del proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dall'art. 125, comma 6) e dell'art. 198 del D. Lgs. 163/2006. meglio specificato all'art. 2 lett. A) e b) del presente Regolamento; il Responsabile del Servizio acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.

I limiti per l'affidamento diretto sono:

- 40.000,00 Euro per lavori;
- 20.000,00 Euro per i servizi e forniture;
- 20.000,00 Euro per servizi di ingegneria.

7. *L'affidamento diretto.* Esso costituisce la forma archetipica della "trattativa privata" consentita per limitati importi; a tale istituto la letteratura attribuisce l'unica residua forma di discrezionalità della Pubblica Amministrazione. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente; nel caso di formazione di tali elenchi, questi sono soggetti di aggiornamento con cadenza almeno annuale.

I limiti di affidamento diretto sono:

- 40.000,00 Euro per lavori;
- 20.000,00 Euro per servizi e forniture;
- 20.000,00 per servizi di ingegneria.

8. *Indagine di mercato per l'affidamento diretto.* Per gli importi di lavori, forniture e servizi, per i quali la vigente legislazione consente l'affidamento diretto quale procedura di scelta del contraente, il ricorso all'indagine di mercato si attua mediante l'acquisizione dell'offerta di almeno 5 ditte, nei limiti dell'effettiva disponibilità delle stesse per quei lavori e forniture che offrono l'effettiva alternativa tra i prodotti, lavorazioni e servizi analoghi e comunque funzionalmente alternativi, stabilendo modi e tempi per la presentazione dei preventivi nella lettera d'invito e procedendo alla selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" secondo i sub-criteri fissati dal Dirigente, ovvero Responsabile di Servizio che presiede la commissione d'esame dell'offerta.

9. *Lavori a cottimo fiduciario.* La vigente definizione di "cottimo" è stata mutuata dall'art. 74 del R.D. 25 Maggio 1895, n. 350, poi abrogato con l'entrata in vigore del DPR 554/1999.

Contrariamente ai più generici lavori in "lavori in economia", che possono essere eseguiti nelle more della sottoscrizione del contratto e/o la redazione di un progetto o perizia, sono definiti "a cottimo" gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, attraverso una procedura negoziata, l'affidamento di lavori ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni "a copro" o "a misura" mediante la redazione di una apposita perizia da parte di un tecnico avente titolo.

Il cottimo fiduciario costituisce una forma particolare di appalto a trattativa privata, onde da quest'ultima categoria contrattuale che si possono desumere i principi e la disciplina applicabile. Diversamente all'istituto del cottimo, quella della trattativa privata è una definizione scomparsa dal D. Lgs. 163/2006, più opportunamente sostituita da "procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara" di cui all'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, con lo scopo di ingenerare meno confusione nell'applicazione della norma.

Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate dal Responsabile del Servizio, tra quelle di cui al precedente art. 2.

Nel cottimo l'affidamento e' preceduto da indagine di mercato fra almeno 5 (cinque) imprese con la sola eccezione dei casi di cui sia possibile l'affidamento diretto di cui al comma 1) del presente articolo.

10. *Adempimenti dell'ufficio.* Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 20.000,00 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arenano dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 20.000,00 Euro sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prime della fine del successivo trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.
11. *Procedure di selezione del contraente.* Fino a diversa disposizione normativa, per "indagine di mercato" si intende l'acquisizione delle offerte, nei limiti delle effettive disponibilità delle stesse per quei lavori e forniture che offrono l'effettiva alternativa tra i prodotti, lavorazioni e servizi analoghi e comunque funzionalmente alternativi, stabilendo modi e tempi per la presentazione nella lettera d'invito e procedendo alla selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" secondo i sub-criteri fissati dal Dirigente, ovvero dal Responsabile del Servizio che presiede la commissione d'esame delle offerte. Il ricorso a tale procedura di individuazione del contraente e' decisa dal Dirigente, ovvero dal Responsabile di Servizio che ne esplicita le motivazioni nella determinazione a contrarre.
12. *Titoli preferenziali.* Costituiscono titoli preferenziali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, il possesso da parte dell'affidatario, della certificazione di qualità secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001 e/o certificazione ambientale secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001 (e/o registrazione EMAS). Le certificazioni sopra citate costituiscono garanzia di impegno profuso per il conseguimento dello sviluppo sostenibile nello svolgimento delle attività.

## **Art. 4 - Le forniture di beni e servizi**

1. *Importi limite.* Ai sensi dell'art. 28, comma 1), lett. B) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 211.000,00 Euro.
2. *Procedure.* Secondo quanto sancito dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. riguardo ai servizi ed alle forniture in economia e' stabilito che le acquisizioni in economia possono essere effettuate:
  - a) mediante amministrazione diretta;
  - b) mediante procedura a cottimo fiduciario.
3. *Il Responsabile del Procedimento.* Ogni acquisizione in economia deve essere effettuata dal Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. *Motivazioni.* L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singoli voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e altresì ammesso nelle seguenti ipotesi:
  - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- necessità di completare prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

5. *L'affidamento diretto.* Per servizi o forniture inferiori a 20.000,00 Euro (Ventimila/00 Euro) e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio.

6. *La procedura negoziata.* Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro (Ventimila/00 Euro) e fino alle soglie dei 211.000,00 Euro (Duecentoundicimila/00 Euro) l'affidamento mediante atto di cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco degli operatori economici predisposto dal Comune di Arenzano.

7. *I requisiti per l'affidamento.* L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Comune di Arenzano possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

8. *Titoli preferenziali.* (come indicato all'art. 3, comma 12).

## **Art. 5 - Divieto di frazionamento**

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

2. E' vietato il frazionamento dei servizi di progettazione di cui al successivo art. 17; per l'individuazione dei limiti di legge, l'importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento.

3. Non rientrano nel cumulo dei servizi di progettazione quelli relativi all'attività di supporto al responsabile del procedimento di cui alla tabella B6 del D.M. 04/04/2000.

## **Art. 6 - Forma del contratto**

1. *La scelta del contraente.* Il responsabile del Servizio competente nel rispetto del presente regolamento provvede alla scelta del contraente.

2. *Registrazione del contratto.* Il contratto e' iscritto al registro di repertorio dei contratti del Comune di Arenzano.

3. *Scrittura privata senza obbligo di registrazione.* I contratti di cottimo fino all'importo di Euro 100.000,00 sono conclusi con scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale senza l'obbligo d'iscrizione al registro di repertorio.

4. *I documenti allegati.* I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. ovvero ai sensi del D. Lgs. 626/[1994](#), essi dovranno contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni e/o dei servizi da fornire;
- b) i prezzi unitari per i lavori, le somministrazioni ed i servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista.

4. *Valore del preventivo.* Per gli interventi di importo inferiore a 20.000,00 Euro il contratto di cottimo si perfeziona con la sottoscrizione della determinazione di approvazione del preventivo di spesa acquisito agli atti comunali, da parte del Responsabile di Servizio competente e dal Legale Rappresentante della ditta contraente.

5. *Precauzioni.* Ai fini della corretta prevenzione di contenziosi e' opportuno che la corrispondenza venga adeguatamente protocollata e sottoscritta dall'offerente, anche mediante l'autentica della firma.

6. *Cauzioni.* Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori o dei servizi, su proposta del Responsabile del Servizio, la ditta può essere esonerata dal prestare la cauzione definitiva. Tale clausola va esplicitata nella determinazione, ovvero nel contratto.

## **Art. 7 - Lavori d'urgenza**

1. *Verbale di somma urgenza di cui all'art. 146 del DPR 554/1999.* Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono individuati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. *Il responsabile tecnico del verbale.* Il verbale e' compilato dal Responsabile del servizio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale per l'autorizzazione dei lavori e la copertura della spesa. Sia il verbale che il preventivo della spesa deve essere sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente e dal Legale Rappresentante della ditta esecutrice per accettazione.

3. *Circostanze di pericolo – Limiti di spesa.* In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Servizio o il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno determinato ed i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese.

4. *Pericolo imminente – deroga ai limiti di spesa.* Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 50 del T.U.E.L. n. 267 del 18 Agosto 2000, ordinanze urgenti e con tingibili.

### **Art. 8 - Esigenze di somma urgenza**

1. *Circostanze di pericolo – limiti di spesa.* In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Servizio ed il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno determinato ed i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese.

2. *Pericolo imminente – deroga ai limiti di spesa.* Si prescinde dal limite di importo di cui al comma precedente qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione di lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5) e 6) dell'art. 50 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 (ordinanze urgenti e con tingibili).

### **Art. 9 - Perizia suppletiva e di variante per maggiori spese**

1. *Perizia suppletiva ai lavori affidati in economia.* Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Servizio competente presenta una perizia suppletiva e di variante, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. 267/2000 e nel rispetto del D. Lgs. 163/2006.

2. *Limiti di spesa della perizia suppletiva.* In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti dei 200.000,00 Euro e del presente Regolamento.

### **Art. 10 - Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia**

1. *Somme a disposizione.* Nel caso di lavori di cui all'articolo 3, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione e' direttamente concessa dal responsabile del Servizio competente.

2. *Reperimento delle risorse economiche.* Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o ad omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non e' stato disposto un accantonamento per i lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determinazione del Responsabile del Servizio, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti alle eventuali economie da ribasso d'asta, ovvero ai capitoli di spesa che ne consentano il relativo impegno economico, anche attraverso una specifica variazione di bilancio.

## **Art. 11 - Anticipo fondi**

I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al Responsabile del Procedimento e/o del Servizio, con l'obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti nel programma annuale dei lavori approvato con il bilancio annuale di previsione.

## **Art. 12 - Requisiti, titoli preferenziali e garanzie**

1. *Garanzie di legge.* Per l'esecuzione di lavori in economia di importo pari a 20.000,00 Euro l'impresa deve:

- prestare le garanzie di cui agli art. 101 e 103 del DPR 554/1999;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.

Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Servizio, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

2. *Requisiti di legge.* L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. *Titoli preferenziali.* (come indicato all'art. 3, comma 12).

4. *Verifiche.* La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.....).

## **Art. 13 - Subappalto**

1. E' vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale, e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi del precedente art. 1 quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento e' assoggettato all'osservanza dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

## **Art. 14 - Regolare esecuzione**

1. *Visto di regolare esecuzione e/o fornitura.* La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 Euro e' attestata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile



del Servizio mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori o della fornitura stessa, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.

2. *Liquidazioni.* I lavori e le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ai 20.000,00 Euro, sono liquidati in base agli stati d'avanzamento ed al conto finale, da parte del Responsabile del Servizio.

3. *Documenti giustificativi e contabilità.* Nel caso di lavori, al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei Lavori, in merito all'andamento degli stessi.

4. *Semplificazioni.* Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

### **Art. 15 - Collaudo dei lavori**

Il Responsabile del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche a tecnici esterni, secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi.

### **Art. 16 - Inadempimenti di contratti per cottimo**

In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Servizio e/o del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

### **Art. 17 - I servizi di progettazione**

1. *Le motivazioni.* In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetto integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del Procedimento e/o Servizio, le prestazioni relative:

- alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi tecnico-specialistici;
- quelli di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Programma Triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006;

possono essere affidati mediante determinazione del Responsabile del Servizio a professionisti esterni aventi titolo.

2. *Il corrispettivo.* Gli emolumenti e l'eventuale corresponsione delle spese sono stabiliti dal Responsabile del Servizio in ragione del Decreto Legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) prendendo a riferimento i vigenti tariffari professionali in relazione alla qualità, la complessità, la specializzazione ed alla tempistica delle prestazioni richieste, in conformità delle vigenti norme, nei casi di cui al comma 1, lett. a), al D.M. 04/04/2001 "aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli

architetti” tabella B6, nei casi di cui al comma b).

3. *Soglia economica.* Per incarichi fino a 20.000,00 Euro e’ consentito l’affidamento diretto; per incarichi fino a 100.000,00 Euro e’ consentito l’affidamento fiduciario (a mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico professionale) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Arenzano, di consultazione di almeno cinque (5) operatori, se disponibili, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante;

4. *Pubblicità.* negli avvisi ovvero negli inviti relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, vengono definiti i criteri di selezione che, in relazione alla promozione delle giovani professionalità, possono prevederne l’inserimento nell’ambito dei gruppi concorrenti (anche in forma di associazione temporanea di professionisti).

5. *Tempi di pubblicazione.* Dove espressamente previsto dalla determinazione del Responsabile di Servizio o deliberazione della Giunta Comunale, i tempi di pubblicazione dell’avviso pubblico si selezione, saranno convenzionalmente pari o superiore a 26 giorni. Stante la sindacabilità del concetto, nei casi di “urgenza” o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta a 10 giorni; in tale casistica rientra il tardivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie (ottenute anche attraverso una specifica variazione di bilancio) ovvero per cause indipendenti dalla podestà del Responsabile del Procedimento e/o Servizio quali disposizioni urgenti del Sindaco e/o della Giunta Comunale che impongono comunque, a fronte dell’impellente istanza amministrativa.

6. *Obblighi dell’affidatario.* All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

7. *Limiti del Responsabile del Procedimento.* Rimangono di esclusiva competenza Dirigenziale e/o del Responsabile del Servizio, previo parere della Giunta Comunale, gli incarichi di alta professionalità di cui all’art. 110 del TUEL. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si farà riferimento al Capo IV del D. Lgs. 163/2006.

## **Art. 18 - Contratti di servizi esclusi**

1. *Procedure.* L’aggiudicazione di appalti di servizi aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B e’ disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 68, 65 e 225 del D. Lgs. n° 163/2006. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e deve essere preceduto dall’invito esteso a non meno di cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. Il Responsabile del Servizio stabilisce se e’ ammesso o meno il subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se viene acconsentito il subappalto, si applica l’articolo 118 del D. Lgs. n° 163/2006.

## **Art. 19 - Appalti riservati**

Fatte salve le normative vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, l’Amministrazione Comunale può riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione ai singoli appalti o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti



nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara o la lettera d'invito e comunque nel dispositivo con il quale vengono approvate le modalità di affidamento, deve menzionare le presente disposizione.

## **Art. 20 - Rapporti con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

*1. Soggetti tenuti alla contribuzione.* Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per le Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità di seguito descritte, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli artt. 32 e 307 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;
- gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di al predente punto;
- gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3), del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

*2. Entità della contribuzione.* I soggetti sopra indicati sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità di seguito descritte, i seguenti versamenti:

| <b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>      | <b>QUOTA STAZIONI APPALTANTI</b> | <b>QUOTA PER PARTECIPANTE</b> |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| da € 150,00 ad € 500.000,00        | € 150,00                         | € 30,00                       |
| da € 500,00 ad € 1000.000,00       | € 250,00                         | € 50,00                       |
| da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00 | € 400,00                         | € 80,00                       |
| oltre € 5.000.000,00               | € 500,00                         | € 100,00                      |

*3. Modalità e termini di versamento.*

- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente.
- Il pagamento avviene al momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato, nella lettera d'invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto Codice di Identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.
- Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente, sono tenuti al versamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di gara.
- I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione, il proprio codice fiscale ed il Codice Identificativo della procedura di riferimento.
- Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:



<http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html>

4. *Riscossione coattiva e interessi di mora.* Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori secondo le modalità sopra descritte comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

5. *Adempimenti propedeutici per le stazioni appaltanti.* Ogni Responsabile di Servizio e' responsabile delle seguenti attività:

- Richiesta del codice CIG (Codice Identificativo della Gara) mediante comunicazione dei dati di sintesi della procedura di selezione;
- Attivazione delle procedure di selezione mediante comunicazione delle date di pubblicazione della procedura e di termine per la presentazione delle offerte;
- Consultazione dei dati dei pagamenti ai fini della valutazione delle offerte.

L'accreditamento presso l'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviene tramite il seguente indirizzo:

<http://anagrafe.avlp.it>

## **Art. 21 - Clausole finali**

1. *Limiti d'importo.* In caso di variazione dei limiti d'importo, gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.

2. *Priorità normativa.* In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitari, statale, regionale, prevalgono queste ultime.

3. *Unicità interpretativa del Regolamento.* A far dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.